REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: **Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dellart. 31 c. 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI relativo al progetto: Realizzazione opere di mitigazione del rischio sui versanti soprastanti l'abitato in via Cantaru - Approvazione.**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigentI;

VISTA la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

VISTA la propria Deliberazione n. 12 in data 28.07.2012 inerente alle Direttive in materia di valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino;

VISTO che l'area del Comune di Lodé in cui ricadono gli interventi relativi al progetto di "*Reali zzazione opere di mitigazione del rischio sui versanti soprastanti l'abitato in via Cantaru*" è classificata dal P.A.I. vigente a pericolosità elevata da frana Hg3;

VISTA la dichiarazione del Comune di Lodé, allegata allo studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento a pericolosità da frana Hg3, l'ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la conformità dell' intervento con lo strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto dai tecnici geol. Francesca Demurtas e ing. Luca Demurtas, trasmessi alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con nota n. 4052 del 13.04.2026, e costituito oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato:

- *El. 04 vers. 1 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica*;

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art.31 comma 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che, di propria competenza, nello studio in argomento si prevedono i seguenti interventi: disgaggio degli elementi lapidi maggiormente instabili; riprofilatura delle superfici di versante aggettanti sulla strada e potenzialmente pericolose sia per il distacco di blocchi; reti in filo d'acciaio ad alta resistenza con armatura a maglia romboidale in funi con funzione di rafforzamento corticale del versante; gabbionate metalliche; barriere paramassi;

VISTA la relazione istruttoria del 29.04.2026 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto Studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Lodé;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell' Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1 di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica dal titolo: "El. 04 vers. 1 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica" - presentato dal Comune di Lodé relativo ad un progetto denominato "Realizzazione opere di mitigazione del rischio sui versanti soprastanti l'abitato in via Cantaru";

ART.2 di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante oggetto dello studio, mediante l'iscrizione nel

bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013. , e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell' art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 24/2016:

Termine iniziale: 03.04.2026;

Termine di conclusione: 30.04.2026;

Periodo di sospensione per attività istruttoria: n. 3 gg (13.04.26-16.04.26)

Tempo standard per la definizione del procedimento ai sensi della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 28.07.2022: 90 gg;

Tempo effettivo impiegato: 24 gg.

Siglato da :

GIOVANNI LUISE

RICCARDO TODDE

GIANLUIGI MANCOSU

Firmato digitalmente da
COSTANTINO AZZENA
04/05/2026 16:11:00